

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

04 gennaio 2016 ore 06:00

## Nuovo reclamo-mediazione: riforma promossa (e spiegata) dal fisco

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners

L'istituto del reclamo-mediazione è stato profondamente rinnovato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, al fine di potenziarne l'efficacia deflattiva del contenzioso tributario. L'approfondimento che l'Agenzia delle Entrate dedica all'istituto nella circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 rivela il favore del Fisco per gli interventi di modifica ed offre una chiave di lettura sui temi ancora aperti. Con il documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate guida il contribuente alla scoperta delle principali novità contenute nel decreto che ha riformato la disciplina degli interpelli e, più in particolare, il contenzioso tributario, in attuazione delle previsioni della legge delega fiscale.

L'Agenzia delle Entrate promuove a pieni voti le modifiche introdotte dal decreto di riforma n. 156/2015 all'istituto del **reclamo mediazione** nel **processo tributario** disciplinato dal nuovo art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992.

Lo fa a chiare lettere con la circolare n. 38/E diramata lo scorso 29 dicembre mediante la quale l'Amministrazione finanziaria saluta con favore l'**estensione dell'ambito di operatività** dell'istituto alle controversie dell'**Agenzia delle Dogane e dei monopoli**, a quelle degli **enti locali**, degli **agenti della riscossione** e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. n. 446/1997, nonché alle **controversie catastali**, leggendo la riforma in un'ottica di potenziamento dell'efficacia deflattiva dello strumento finora riscontrata nel contenzioso tributario.

### Leggi anche:

- ["Riforma contenzioso per i giudizi pendenti al 1° gennaio 2016"](#)
- ["Riforma del contenzioso decorrenza, liti bagatellari e nuovo reclamo"](#)

In questa direzione la circolare segnala che il reclamo dovrà ora certamente ritenersi operante anche per l'impugnazione di **cartelle di pagamento (per vizi propri)**, **fermi di beni mobili registrati** e **iscrizioni ipotecarie** sugli immobili di cui agli articoli 86 e 77, D.P.R. n. 602/1973 e sottolinea che sono ormai espressamente contemplate quali oggetto di mediazione anche le ipotesi di **rifiuto tacito alla restituzione** di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori.

### I temi ancora aperti

Il contributo dell'Agenzia nell'analisi degli interventi di riforma assume maggiore rilievo soprattutto laddove viene offerta la chiave di lettura del Fisco su alcuni temi ancora aperti.

Primo nodo da scogliere è quello relativo all'**entrata in vigore** del nuovo art. 17-*bis*.

L'Agenzia chiarisce che per le liti relative agli **atti prima esclusi** dalla disciplina del reclamo mediazione (si pensi agli atti di accertamento catastale o gli atti di altri enti impositori), la nuova disciplina deve ritenersi applicabile solo con riferimento ai **ricorsi notificati** dal contribuente **a decorrere dal 1° gennaio 2016**.

Diversamente, per le liti afferenti gli **atti già ricadenti nell'ambito di applicazione** dell'istituto in base alla previgente disciplina, deve trovare applicazione il dettato dell'art. 12, comma 1, del decreto di riforma, in virtù del quale le nuove disposizioni (specie quelle riguardanti la riduzione delle sanzioni, le modalità di pagamento e la possibilità di esperire la conciliazione giudiziale in caso di esito negativo del reclamo mediazione) si applicano ai **procedimenti di mediazione**

**pendenti alla data del 1° gennaio 2016.**

Ne consegue che, se a tale data il reclamo mediazione risulta già perfezionato (con il pagamento in unica soluzione o della prima rata), la misura della riduzione delle sanzioni e le modalità di pagamento restano disciplinati dalle norme in vigore prima della riforma in esame, ossia al momento del perfezionamento.

In tema di **sospensione legale** della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'oggetto della contestazione, l'Agenzia chiarisce anche che essa opera **automaticamente** a seguito della presentazione del ricorso - salvo questo sia inammissibile (ad esempio, perché tardivo) o proposto avverso un atto non reclamabile - e perciò anche nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere del termine di 90 giorni senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o perfezionamento della mediazione.

## Le linee guida per l'attività istruttoria

La circolare n. 38/E/2015 detta anche le linee guide che l'organo deputato all'**attività istruttoria** deve seguire.

Le valutazioni, infatti, dovranno fondarsi su **tre criteri specifici**:

- la "eventuale incertezza delle questioni controverse",
- il "grado di sostenibilità della pretesa"
- il "principio di economicità dell'azione amministrativa".

## Benefici sanzionatori

Quanto ai benefici sanzionatori legati all'intervento di un accordo di mediazione, l'Agenzia ritiene che la nuova previsione di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2-*quater*, comma 1-*sexies*, del D.L. n. 564/1994 introdotte dall'art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 159 del 2015, in caso di **accoglimento parziale del reclamo**, configuri per il contribuente - previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo agli altri motivi di doglianza non accolti - un'**ipotesi di rimessione in termini** per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni a 1/3 prevista dall'art. 15, D.Lgs. n. 218 del 1997.

Il Fisco chiarisce inoltre l'ambito applicativo delle nuove regole, anche sanzionatorie, per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo di mediazione dettate dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 218 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015. Tali disposizioni, previste per l'**accertamento con adesione**, secondo l'Agenzia sono sicuramente applicabili anche ai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016, per i quali l'accordo si sia perfezionato a decorrere dalla medesima data.

Viene infine precisato che possono essere **oggetto di conciliazione** anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, di valore non superiore a 20.000 euro e concernenti atti dell'Agenzia delle Entrate, per le quali sia stata esperita **infruttuosamente** la mediazione in applicazione della previgente disciplina.

Ciò in ragione dell'omessa riproposizione della disposizione che imponeva l'alternatività tra reclamo mediazione e conciliazione e con l'obiettivo di potenziare gli istituti deflativi sia nella fase anteriore al giudizio che in pendenza di causa.

Copyright © - Riproduzione riservata